



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile di settore: GALEOTTI UGO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4307 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10475 - Data adozione: 27/06/2018

Oggetto: Quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/06/2018

Numero interno di proposta: 2018AD011792

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 4307 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Riassetto Direzione Generale Organizzazione e sistemi informativi”;

VISTI gli artt. 14, 15 e 17 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999 che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

VISTO l’art. 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.01.2004, ove si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

RITENUTO di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 di cui all’art. 15 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 2 del 12.06.2017 avente ad oggetto “*Indirizzi per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017 e del fondo per la dirigenza anno 2017*”, così come modificata con delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 09.10.2017;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che:

- il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA;
- A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 3.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in € 604.661 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale non dirigente di ARTEA;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con la quale, a decorrere dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2011 n. 64 “Disciplina del servizio fitosanitario regionale” ed in particolare l’art. 8 che stabilisce “A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009, relative ai commi 2, 3 e 5, confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali)”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 6030 del 29.12.2011 con cui 6 persone sono trasferite dal 01.01.2012 dall’ARPAT alla Regione Toscana per lo svolgimento delle funzioni del servizio fitosanitario regionale;

VISTO il decreto n. 14 del 19.01.2012 del Direttore generale di ARPAT con il quale l’ARPAT quantifica in € 63.547,05 le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale sopra citato;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” ed in particolare l’art. 86 bis, commi 1 e 6, con cui si stabilisce che:

- A decorrere dal 01.01.2015 il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta Regionale nel numero massimo di dodici unità;
- A decorrere dal 01.01.2015 le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro 01.04.1999 confluiscono per l’intero importo tra le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata da ciascuna amministrazione provinciale all’ammontare dei rispettivi fondi per la contrattazione integrativa;

VISTI i decreti dirigenziali nn. 6322, 6323, 6324 del 24.12.2014 e n. 6326 del 29.12.2014 con cui 9 dipendenti delle Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Livorno, Pisa, Siena sono inquadrati nel ruolo organico della Giunta Regionale, e il decreto dirigenziale n. 20/2015 del 11.02.2015 con cui 2 dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Firenze sono inquadrati nel ruolo organico della Giunta Regionale a decorrere dal 15.01.2015;

VISTE le note:

- prot. 196393 del 14.05.2016 inviata dalla Città metropolitana di Firenze;
- prot. 185593 del 10.05.2016 inviata dalla Provincia di Livorno;
- prot. 189188 del 11.05.2016 inviata dalla Provincia di Arezzo;
- prot. 112435 del 29.03.2016 inviata dalla Provincia di Pisa;
- prot. 193375 del 13.05.2016 inviata dalla Provincia di Siena

con cui si quantifica in complessivi € 38.110 l'importo annuo delle risorse per il trattamento economico accessorio ascrivibili al personale trasferito presso la Regione in applicazione della citata l.r. 65/2010;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 "Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 52/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale" ed in particolare:

- l'art. 17, comma 2 in base al quale con decorrenza 01.04.2016 la Regione subentra nella titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) e ne acquisisce parte del personale;
- l'art. 19, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 01.04.2016 le risorse dell'Agenzia regionale di promozione turistica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata dall'Agenzia all'ammontare dei propri fondi per la contrattazione integrativa;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1259 del 23.03.2016 con il quale sono state inquadrare nel ruolo organico della Regione Toscana 23 unità di personale dell'Agenzia Toscana promozione turistica, di cui 3 di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica n. 51 del 29.04.2016 che quantifica in €117.380 annui le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale non dirigente sopra citato;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2015 n.35 "*Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014*", ed in particolare l'art. 56, commi 1 e 7, in base ai quali:

- per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio, controllo e VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni;
- le risorse delle amministrazioni comunali e provinciali interessate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di €120.000;

RICHIAMATI i decreti dirigenziali n. 405 del 09.02.2016, nn. 423, 424, 426, 427, 428, 429 del 10.02.2016 e n. 447 del 11.02.2016 con i quali 12 unità di personale delle Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Prato e Siena e dei Comuni di Greve in Chianti (Unione comunale del Chianti fiorentino) ed Asciano sono state inquadrare presso la Regione Toscana con decorrenza 15.02.2016;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 56 della citata legge regionale 35/2015 e sulla base delle note pervenute dalle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Prato, Siena, dal Comune di Asciano e dall'Unione comunale del Chianti fiorentino (Comune di Greve in Chianti) conservate agli atti del Settore competente le risorse per il trattamento economico accessorio ascrivibili al personale trasferito presso la Regione sono quantificate in €159.821 annui;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 ed in particolare:

- l’art. 9 comma 1, che istituisce l’elenco dei soggetti aggregatori nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto legge 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 2012;
- l’art. 9, comma 5, con cui è stato disposto che, nell’ambito delle misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, entro il 31.12.2014 le Regioni costituissero o designassero, ove non esistente un soggetto aggregatore al quale affidare il compito di procedere alla effettuazione delle procedure di gara per l’acquisizione di forniture e servizi;
- l’art. 9 comma 9, con il quale è stato istituito il fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori;

PRESO ATTO che con determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 23077 del 26.02.2016 che approva la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare al riparto del fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, dalla quale risulta che alla Regione Toscana è assegnata una quota del fondo pari a €687.500;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014 con la quale è stata individuata la Regione Toscana quale soggetto aggregatore, avvalendosi a tal fine degli uffici della Giunta;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” ed in particolare l’art. 1 comma 512, che autorizza le Regioni ad effettuare le assunzioni necessarie ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del citato decreto legge 66/2014;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 737 del 25.07.2016, *avente ad oggetto “Ampliamento della Dotazione organica della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 208 del 2015 e programmazione del fabbisogno di personale dedicato”*, che individua in tre unità il fabbisogno di personale per garantire lo svolgimento delle funzioni proprie del soggetto aggregatore;

VISTI i decreti dirigenziali nn. 10168 e 10169 del 07.10.2016 con cui si individuano le modalità di reclutamento delle tre unità di personale da assumere per assicurare lo svolgimento delle funzioni associate al soggetto aggregatore;

DATO ATTO che le procedure di reclutamento di cui al precedente capoverso sono state concluse nel 2016;

RITENUTO pertanto di procedere all’incremento del fondo 2017, parte stabile, per un importo complessivo annuo pari a €18.262;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante “disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011”, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana

di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 “Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .”, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 “Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .”, dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42, “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015” e dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, “Legge di stabilità per l’anno 2018”, e richiamati in particolare:

- gli artt. 2, 7, 8 e 12 in cui si definiscono le funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni che sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana e si stabiliscono le regole per l’individuazione del personale da trasferire presso la Regione Toscana, prevedendo che il personale a tempo indeterminato trasferito confluisca in un’apposita dotazione organica provvisoria fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’art. 1 comma 96 lett. a) della l. 56/2014;
- l’art. 9, comma 1, che fissa al 1° gennaio 2016 la data per il trasferimento delle funzioni e del personale;
- l’art. 9, commi 6 e 7, con cui si stabilisce che a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell’ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- l’art. 9, comma 5, con il quale, conformemente a quanto previsto dall’art 1 comma 96 lett. a) della legge 56/2014, “i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo”;
- l’art. 9, comma 9 bis, che dispone che agli avvocati trasferiti ai sensi dell’art. 7 comma 6 spettano compensi professionali per il patrocinio legale dell’ente in misura corrispondente a quanto percepito a tale titolo dai singoli avvocati della Regione e la relativa spesa non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 9 comma 6 del d.l. 90/2014;
- l’art. 9, comma 7, con cui si stabilisce che la Regione eroga le risorse determinate a norma dell’art. 9 comma 6 compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell’ambito delle verifiche ispettive di cui all’art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all’erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall’Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito;
- L’art. 9, comma 7 bis, introdotto con la l.r. 78/2017, secondo cui le somme inserite negli specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito che residuano a seguito dell’applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall’anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all’applicazione del contratto collettivo

decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della citata l.r. 78/2017.

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 della Dotazione organica provvisoria ai fini dell'inquadramento del personale delle Amministrazioni Provinciali e dell'Unione Comuni trasferito ai sensi dell'articolo 7 della sopracitata legge regionale n. 22/2015";

RICHIAMATI altresì:

- i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016, con i quali sono state inquadrare 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- il decreto dirigenziale n. 4611 del 22.06.2016 con il quale sono state inquadrare ulteriori 7 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.07.2016;
- il decreto dirigenziale n. 14242 del 27.12.2016 con il quale sono state inquadrare ulteriori 6 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.01.2017;

VISTI gli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 nei quali sono definiti i costi del personale delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015;

DATO ATTO che nei predetti allegati D e D bis della l.r. 70/2015 la quota di risorse che, nell'ambito del costo del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, alimenta stabilmente i fondi per il trattamento economico accessorio della Regione Toscana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della medesima l.r. 22/2015, è quantificata in complessivi €4.677.473, così dettagliati per ente di provenienza:

Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015) – ANNO 2017			
Partizione	Importo risorse stabili	Importo risorse a carico del bilancio regionale	Totale risorse per la contrattazione integrativa
Provincia di Arezzo	411.536	5.408	416.944
Città metropolitana di Firenze	823.656	8.738	832.394
Provincia di Grosseto	547.789	7.587	555.376
Provincia di Livorno	352.866	4.146	357.012
Provincia di Lucca	536.665	6.136	542.801
Provincia di Massa Carrara	202.306	3.627	205.933
Provincia di Pisa	788.787	7.260	796.047
Provincia di Pistoia	293.064	3.807	296.871
Provincia di Prato	150.254	2.360	152.614
Provincia di Siena	320.192	4.523	324.715
Unione Montana Alta val di Cecina	3.987	59	4.046
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.825	164	12.989

Unione dei comuni montani del Casentino	15.999	164	16.163
Unione di comuni montani Colline del Fiora	30.262	253	30.515
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.235	52	3.287
Unione comuni Garfagnana	24.340	230	24.570
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.697	208	15.905
Unione dei comuni Media valle del serchio	15.813	59	15.872
Unione Montana dei comuni del Mugello	20.042	281	20.323
Unione dei comuni Valdichiana senese	6.026	111	6.137
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.048	237	24.285
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.243	111	5.354
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.617	118	14.735
Unione dei comuni della Versilia	2.533	52	2.585
totale complessivo	4.621.782	55.691	4.677.473

Tabella 1

CONSIDERATO che, in aggiunta a tali risorse, sulla base delle disposizioni contenute nei CCNL di categoria sono da computare nelle partizioni del fondo dell'anno 2017 riferite al personale cui si applica la l.r. 22/2015 le seguenti ulteriori risorse:

- ad incremento delle risorse stabili:
 - o Art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001: (importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato): a tale titolo sono da computare complessivi €4.498, così composti:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 RISORSE ART. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001	
Partizione	Importo
Città metropolitana di Firenze	2.199
Provincia di Livorno	258
Provincia di Lucca	300
Provincia di Pisa	437
Unione comuni colline del fiora	642
Unione comuni Garfagnana	662
Totale complessivo	4.498

Tabella 2

- ad incremento delle risorse a carico del bilancio regionale:
 - o €24.503 corrispondenti alle risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.05.2018 (rideterminazione progressioni economiche all'interno della categoria), così dettagliate:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.05.2018	
Partizione	Importo
Provincia di Arezzo	2.625
Città metropolitana di Firenze	3.444
Provincia di Grosseto	3.754
Provincia di Livorno	1.706
Provincia di Lucca	2.487
Provincia di Massa Carrara	981
Provincia di Pisa	4.308
Provincia di Pistoia	1.907
Provincia di Prato	627
Provincia di Siena	1.839
Unione Montana Alta val di Cecina	16
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	60
Unione dei comuni montani del Casentino	105
Unione di comuni montani Colline del Fiora	83
Unione di comuni Montana Colline metallifere	8
Unione comuni Garfagnana	130
Unione di comuni Montana Lunigiana	69
Unione dei comuni Media valle del serchio	46
Unione Montana dei comuni del Mugello	101
Unione dei comuni Valdichiana senese	-
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	79
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	8
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	104
Unione dei comuni della Versilia	16
totale complessivo	24.503

Tabella 3

- ad incremento delle risorse variabili:
 - o risorse del fondo 2016 non spese e rinviate al fondo dell'anno 2017 in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999 per un importo di € 333.592, di cui, nell'ambito della partizione ascrivibile al personale trasferito ex l. 22/2015 dalla Città metropolitana di Firenze, € 2.739 vincolati al finanziamento della disciplina delle alte professionalità, così dettagliati per ente di provenienza:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015	
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in applicazione dell'art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999	
Partizione	IMPORTO
Provincia di Arezzo	4.891
Città metropolitana di Firenze	71.083
Provincia di Grosseto	53.446
Provincia di Livorno	26.658
Provincia di Lucca	14.692
Provincia di Massa Carrara	18.140
Provincia di Pisa	57.989
Provincia di Pistoia	22.290
Provincia di Prato	13.522
Provincia di Siena	32.848
Unione Montana Alta val di Cecina	-
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	-
Unione dei comuni montani del Casentino	1.962
Unione di comuni montani Colline del Fiora	1.420
Unione di comuni Montana Colline metallifere	696
Unione comuni Garfagnana	3.967
Unione di comuni Montana Lunigiana	1.687
Unione dei comuni Media valle del serchio	1.942
Unione Montana dei comuni del Mugello	1.435
Unione dei comuni Valdichiana senese	2.840
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	2.043
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	41
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	-
Unione dei comuni della Versilia	-
totale complessivo	333.592

Tabella 4

- Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999: (risorse finalizzate per legge all'incentivazione del personale) : a tale titolo il fondo 2017 – partizione del personale transitato dalla Provincia di Arezzo – è incrementato dell'importo di € 30.143 a titolo di compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente, in attuazione dell'art. 9, comma 9 bis, della l.r. 22/2015;
- Art. 14 comma 1 del CCNL 01.04.1999 (economie accertate a consuntivo sulle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario): a tale titolo il fondo dell'anno 2017 è incrementato complessivamente di € 108.208, così suddivisi per ente di provenienza del personale:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 RISORSE ART. 14 COMMA 1 CCNL 01.04.1999	
Partizione	Importo
Provincia di Arezzo	4.025
Città metropolitana di Firenze	13.220
Provincia di Grosseto	49.325
Provincia di Livorno	-
Provincia di Lucca	1.487
Provincia di Massa Carrara	10.656
Provincia di Pisa	-
Provincia di Pistoia	7.802
Provincia di Prato	3.524
Provincia di Siena	15.672
Unione Montana Alta val di Cecina	-
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	-
Unione dei comuni montani del Casentino	-
Unione di comuni montani Colline del Fiora	-
Unione di comuni Montana Colline metallifere	600
Unione comuni Garfagnana	-
Unione di comuni Montana Lunigiana	598
Unione dei comuni Media valle del serchio	523
Unione Montana dei comuni del Mugello	68
Unione dei comuni Valdichiana senese	-
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	708
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	-
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	-
Unione dei comuni della Versilia	-
totale complessivo	108.208

Tabella 5

DATO ATTO pertanto che le risorse ascrivibili alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015 per l'anno 2017 ammontano a complessivi €5.178.417 così composti:

RISORSE TOTALI CHE COMPONGONO LE PARTIZIONI RIFERITE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 – ANNO 2017

Partizione	RISORSE STABILI		RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE		RISORSE VARIABILI				TOTALE
	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	RISORSE ART. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001	Fin. quota indennita' di comparto (art. 33 comma 1 lett. a) CCNL 22.01.2004) ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	rideterminazione e progressioni economiche all'interno della categoria (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018)	Risorse Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente vincolate alle alte professionalità (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	Risorse Art. 14 comma 1 del CCNL 01.04.1999	
Provincia di Arezzo	411.536		5.408	2.625	30.143	4.891		4.025	458.628
Città metropolitana di Firenze	823.656	2.199	8.738	3.444		68.344	2.739	13.220	922.340
Provincia di Grosseto	547.789		7.587	3.754		53.446		49.325	661.901
Provincia di Livorno	352.866	258	4.146	1.706		26.658		-	385.634
Provincia di Lucca	536.665	300	6.136	2.487		14.692		1.487	561.767
Provincia di Massa Carrara	202.306		3.627	981		18.140		10.656	235.710
Provincia di Pisa	788.787	437	7.260	4.308		57.989		-	858.781
Provincia di Pistoia	293.064		3.807	1.907		22.290		7.802	328.870
Provincia di Prato	150.254		2.360	627		13.522		3.524	170.287
Provincia di Siena	320.192		4.523	1.839		32.848		15.672	375.074
Unione Montana Alta val di Cecina	3.987		59	16		-		-	4.062
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.825		164	60		-		-	13.049

Unione dei comuni montani del Casentino	15.999		164	105		1.962		-	18.230
Unione di comuni montani Colline del Fiora	30.262	642	253	83		1.420		-	32.660
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.235		52	8		696		600	4.591
Unione comuni Garfagnana	24.340	662	230	130		3.967		-	29.329
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.697		208	69		1.687		598	18.259
Unione dei comuni Media valle del serchio	15.813		59	46		1.942		523	18.383
Unione Montana dei comuni del Mugello	20.042		281	101		1.435		68	21.927
Unione dei comuni Valdichiana senese	6.026		111	-		2.840		-	8.977
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.048		237	79		2.043		708	27.115
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.243		111	8		41		-	5.403
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.617		118	104		-		-	14.839
Unione dei comuni della Versilia	2.533		52	16		-		-	2.601
totale complessivo	4.621.782	4.498	55.691	24.503	30.143	330.853	2.739	108.208	5.178.417

Tabella 6

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2751 del 25.11.2016 con la quale il Segretario generale della Provincia di Lucca, a seguito della verifica amministrativo contabile effettuata dai Servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato nell'anno 2013, dalla quale sono emerse irregolarità nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente negli anni 2008-2009:

- quantifica in €257.431,41 la somma irregolarmente inserita nei fondi per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca, determinando in €73.934,30 la quota corrispondente al personale trasferito presso la Regione Toscana, in attuazione della l.r. 22/2015;
- stabilisce che il recupero avvenga in non più di cinque rate annuali, a decorrere dal 2016;

VISTA la nota del segretario generale della Provincia di Lucca del 03.03.2017, acquisita al protocollo dell'ente al numero 115911/2017 con la quale si invita la Regione Toscana a procedere al recupero della somma di € 73.934,30 a valere sul fondo per la contrattazione integrativa - partizione relativa al personale trasferito dalla Provincia di Lucca in attuazione della l.r. 22/2015 - in cinque rate annuali del valore di € 14.786,86 ciascuna;

CONSIDERATO che a seguito del trasferimento alla Regione Toscana, disposto dalla l.r. 22/2015, della titolarità di una parte delle funzioni svolte dalla Provincia di Lucca:

- Il personale della Provincia di Lucca necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite è stato inquadrato presso la Regione Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- L'ammontare delle risorse per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca corrispondenti al personale trasferito incrementa, con decorrenza dal trasferimento del personale, il fondo della Regione Toscana, andando a costituire una specifica partizione destinata esclusivamente al personale trasferito dalla Provincia di Lucca;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere al recupero della somma indicata dalla provincia di Lucca riducendo le risorse disponibili alla contrattazione integrativa dell'anno 2017 - partizione del personale trasferito dalla Provincia di Lucca - la somma di €14.786,86, corrispondente alla seconda delle cinque annualità indicate dalla provincia di Lucca;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 2, del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 che prevede, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, la possibilità per gli enti di incrementare il fondo delle risorse decentrate fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che i servizi di controllo interno accertino le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

DATO ATTO che nella citata decisione della Giunta regionale n. 2/2017 viene stabilito di incrementare il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 - partizione riferita al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 - in applicazione dell'art. 15 comma 2 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari a € 490.472, qualora i competenti organi di controllo certifichino il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- I. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% dei seguenti obiettivi trasversali, individuati con la delibera di Giunta regionale n. 137 del 21.02.2017, con

riferimento ai valori target 2017 dei relativi indicatori, anch'essi indicati nella suddetta delibera. In particolare, gli obiettivi e relativi indicatori sono:

- certezza sulla conclusione dei procedimenti, espressa come capacità di conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati sulle funzioni regionali;
- utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2017 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2017);

II. Realizzazione presso il Consiglio regionale del Bilancio gestionale entro i parametri individuati (indicatore di risultato: “Raggiungimento del target finanziario relativo alla capacità di spesa non inferiore al 90% degli stanziamenti, susseguenti all'assestamento di bilancio, per i capitoli e con i parametri individuati con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza”);

DATO ATTO che tali risorse, quantificate in €490.472, sono state incluse nella quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 - partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - operata in sede preventiva con il decreto dirigenziale n. 10983 del 26.07.2017 - subordinando la loro distribuzione al raggiungimento di tali specifici obiettivi;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 09.10.2017 avente ad oggetto “*Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui al Piano della qualità della prestazione organizzativa 2017 della Giunta Regionale (ex delibera della G.R. 137/2017)*” si è proceduto alla rimodulazione degli obiettivi con conseguente adeguamento di quanto determinato nella citata decisione di Giunta regionale n. 2/2017 nel modo seguente:

- I. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% del seguente obiettivo trasversale, individuato con le delibere di giunta regionale n. 137 del 21.02.2017 e n. 1077 del 09.10.2017:
 - utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2017 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2017);
- II. Realizzazione presso il Consiglio regionale del Bilancio gestionale entro i parametri individuati (indicatore di risultato: “Raggiungimento del target finanziario relativo alla capacità di spesa non inferiore al 90% degli stanziamenti, susseguenti all'assestamento di bilancio, per i capitoli e con i parametri individuati con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza”);

RILEVATO altresì che tali obiettivi sono stati completamente raggiunti, come risulta dalla verifica effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti la cui documentazione è conservata agli atti del Settore competente e che pertanto tali risorse vanno ad integrare il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2017 – parte variabile;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

RICHIAMATI gli artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” che stabiliscono che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;

VISTO l' "Accordo sulla previsione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 per l'anno 2016 e seguenti" sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 20.07.2016 con il quale l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali, a fronte dell'attuazione degli art. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis della l.r. 1/2009 dal 01.08.2016, hanno convenuto di ridurre stabilmente il fondo delle risorse decentrate - partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - per un importo pari a €89.057 a partire dall'anno 2016, cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di €124.680 a decorrere dall'anno 2017;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ed in particolare l'art. 9 comma 2 bis che prevede *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

RICHIAMATE le circolari della ragioneria generale dello Stato n. 12/2011 e n. 20/2015 con le quali sono state dettate indicazioni operative per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del citato d.l. 78/2010;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* ed in particolare l'art. 1 comma 236, in base al quale *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

RICHIAMATA la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 che detta disposizioni applicative della norma contenuta nell'art. 1 comma 236 della citata legge 208/2015;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed in particolare l'art. 23, comma 2, che prevede che *"(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)"*;

RILEVATO come alla data di adozione del presente atto non siano state emanate disposizioni applicative della norma contenuta nell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

RITENUTO pertanto di applicare le disposizioni contenute nell'art. 23 comma 2 del citato d.lgs. 75/2017 secondo le indicazioni già fornite in merito all'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla l. 122/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015 dalla Ragioneria generale dello Stato con le suindicate circolari, riservandosi di modificare con successivo decreto dirigenziale il presente atto qualora siano emanate in merito nuove disposizioni applicative;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 7830 del 07.06.2017 avente ad oggetto la *“quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2016”*;

DATO ATTO che le decurtazioni da apportare al fondo dell'anno 2017 in applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ammontano a €1.460.623, di cui €1.415.963 ascrivibili alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed €44.660 alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015, così dettagliati per amministrazione di provenienza del personale trasferito:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 Decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (supero limite 2016)	
Partizione	Importo
Provincia di Arezzo	19.407
Città metropolitana di Firenze	4.696
Provincia di Grosseto	1.944
Provincia di Livorno	2.614
Provincia di Lucca	300
Provincia di Pisa	9.353
Provincia di Siena	1.971
Unione di comuni montani Colline del Fiora	642
Unione comuni Garfagnana	3.733
totale complessivo	44.660

Tabella 7

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare:

- l'art. 61 comma 9 che prevede che il 50% del compenso spettante ai dipendenti per partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112/2008 stesso venga riassegnato ai fondi per la contrattazione integrativa;
- l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per

malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 sopra richiamato, relativamente alle assenze verificatesi nell'anno 2017, somme che devono essere rese indisponibili alla contrattazione, ammontano a €19.499, di cui € 18.228 riferiti alla partizione del personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed €1.271 ascrivibili alle partizioni del personale cui si applica la l.r. 22/2015, così suddivisi per amministrazione di provenienza:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 – PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 Somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 (l. 133/2008) – ANNO 2017	
Amministrazione	Importo
Città Metropolitana di Firenze	248
Provincia di Grosseto	85
Provincia di Livorno	129
Provincia di Lucca	159
Provincia di Massa Carrara	13
Provincia di Pisa	108
Provincia di Pistoia	101
Provincia di Siena	377
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	14
Unione Montana dei comuni del Mugello	37
TOTALE	1.271

Tabella 8

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 “Legge finanziaria per l'anno 2007”;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 “Legge finanziaria per l'anno 2008”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “*Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016*” che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 “*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 08.01.2018 n. 2 avente ad oggetto “*approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020*”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in sede consuntiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2017 come risulta dalla seguente tabella:

**QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE DELL'ANNO 2017**

descrizione	Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	totale
-------------	--	---	--------

RISORSE STABILI

CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.294.573	4.498	24.299.071
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375	0	696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702	0	290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661	0	604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547	0	63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110	0	38.110
Applicazione l.r. 22/2015	0	4.621.782	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380	0	117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821	0	159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262	0	18.262

Totale risorse stabili	26.283.431	4.626.280	30.909.711
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Quota finanziamento progressioni economiche	368.098	24.503	392.601
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	126.361	55.691	182.052

Totale oneri a carico del bilancio regionale	494.459	80.194	574.653
---	----------------	---------------	----------------

RISORSE VARIABILI

CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 3	364.117	138.351	502.468
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 2	490.472		490.472
Applicazione art. 61 c.9 d.l. 112/2008	8.276		8.276
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	414.892	333.592	748.484

Totale risorse variabili	1.277.757	471.943	1.749.700
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa

Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273	0	-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230	0	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737	0	-213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548	0	-1.200.548

Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.415.963	-44.660	-1.460.623
Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	-3.362.751	-44.660	-3.407.411
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	24.692.896	5.133.757	29.826.653

Tabella 9

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al punto 1) sono inserite le risorse connesse all'applicazione della l.r. 22/2015, che incrementano il fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana e costituiscono specifiche partizioni all'interno del fondo della Regione, destinate esclusivamente al personale trasferito, secondo quanto specificato al successivo punto 3);
3. di dare atto che, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, la composizione per Ente di provenienza delle risorse ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015, è la seguente:

RISORSE TOTALI CHE COMPONGONO LE PARTIZIONI RIFERITE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 – ANNO 2017

Partizione	RISORSE STABILI		RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017	RISORSE VARIABILI INCLUSE NELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017	RISORSE VARIABILI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				TOTALE	Decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (supero limite 2016)	Totale risorse per la contrattazione integrativa
	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	RISORSE ART. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001	Fin. quota indennità di comparto (art. 33 comma 1 lett. a) CCNL 22.01.2004) ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	rideterminazione progressioni economiche all'interno della categoria (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018)	Risorse Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente vincolate alle alte professionalità (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	Risorse Art. 14 comma 1 del CCNL 01.04.1999	Risorse Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999			
Provincia di Arezzo	411.536		5.408	2.625	17.346	4.891		4.025	12.797	458.628	- 19.407	439.221
Città metropolitana di Firenze	823.656	2.199	8.738	3.444		68.344	2.739	13.220		922.340	- 4.696	917.644
Provincia di Grosseto	547.789		7.587	3.754		53.446		49.325		661.901	- 1.944	659.957
Provincia di Livorno	352.866	258	4.146	1.706		26.658		-		385.634	- 2.614	383.020
Provincia di Lucca	536.665	300	6.136	2.487		14.692		1.487		561.767	- 300	561.467
Provincia di Massa Carrara	202.306		3.627	981		18.140		10.656		235.710	-	235.710
Provincia di Pisa	788.787	437	7.260	4.308		57.989		-		858.781	- 9.353	849.428
Provincia di Pistoia	293.064		3.807	1.907		22.290		7.802		328.870	-	328.870
Provincia di Prato	150.254		2.360	627		13.522		3.524		170.287	-	170.287
Provincia di Siena	320.192		4.523	1.839		32.848		15.672		375.074	- 1.971	373.103
Unione Montana Alta val di	3.987		59	16				-			-	4.062

Cecina						-				4.062		
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.825		164	60		-		-		13.049	-	13.049
Unione dei comuni montani del Casentino	15.999		164	105		1.962		-		18.230	-	18.230
Unione di comuni montani Colline del Fiora	30.262	642	253	83		1.420		-		32.660	- 642	32.018
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.235		52	8		696		600		4.591	-	4.591
Unione comuni Garfagnana	24.340	662	230	130		3.967		-		29.329	- 3.733	25.596
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.697		208	69		1.687		598		18.259	-	18.259
Unione dei comuni Media valle del serchio	15.813		59	46		1.942		523		18.383	-	18.383
Unione Montana dei comuni del Mugello	20.042		281	101		1.435		68		21.927	-	21.927
Unione dei comuni Valdichiana senese	6.026		111	-		2.840		-		8.977	-	8.977
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.048		237	79		2.043		708		27.115	-	27.115
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.243		111	8		41		-		5.403	-	5.403
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.617		118	104		-		-		14.839	-	14.839
Unione dei comuni della Versilia	2.533		52	16		-		-		2.601	-	2.601
totale complessivo	4.621.782	4.498	55.691	24.503	17.346	330.853	2.739	108.208	12.797	5.178.417	-44.660	5.133.757

Tabella 10

4. di dare atto che nell'ammontare delle risorse che costituiscono la partizione relativa la personale proveniente dalla Provincia di Lucca è inclusa la somma di € 14.786,86 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di Lucca nell'anno 2013;
5. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) – partizione riferita al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 - sono comprese le somme di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999, per un importo di € 490.472, vincolate al raggiungimento dei seguenti obiettivi di produttività a carattere strategico dell'anno 2017:
 - I. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% del seguente obiettivo trasversale, individuato con le delibere di giunta regionale n. 137 del 21.02.2017 e n. 1077 del 09.10.2017:
 - utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2017 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2017);
 - II. Realizzazione presso il Consiglio regionale del Bilancio gestionale entro i parametri individuati (indicatore di risultato: "Raggiungimento del target finanziario relativo alla capacità di spesa non inferiore al 90% degli stanziamenti, susseguenti all'assestamento di bilancio, per i capitoli e con i parametri individuati con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza");

poiché tali obiettivi sono stati completamente raggiunti, come risulta dalla verifica effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti della Regione Toscana;

6. di rendere indisponibili alla contrattazione le somme corrispondenti alle economie da realizzare ai sensi dell'art. 71 del citato decreto legge 112/2008 quantificate per l'anno 2017 in € 19.499;
7. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 9.922.128,75 per un totale di € 39.748.781,75 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

Il dirigente responsabile

Allegati n. 1

A

PROSPETTO DI COPERTURA FINANZIARIA

7debeafe3d591d8560aa99ea901c4f0892b348c5ff24368dd87be46c46a3faa1

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE